

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni"

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 158 che prevede l'obbligo di presentare, entro sessanta giorni dal termine del relativo esercizio finanziario, il rendiconto delle spese sostenute a valere sui contributi straordinari percepiti;

VISTO il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 che, in considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, prevede la possibilità, previa autorizzazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, di riassegnare con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali i contributi già erogati e rendicontati oltre i termini previsti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove dalla rendicontazione presentata risulti che il contributo medesimo sia stato utilizzato per le previste finalità;

VISTO il D.R.S. n. 707 del 17/10/2011 con il quale - in attuazione della lett. d) del comma 4bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - è stata impegnata la somma di 4.750.000,00 euro destinata al comune di Ragusa, quale contributo ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

VISTI i decreti dirigenziali n. 518 del 21 dicembre 2012 e n. 34 del 21 marzo 2013 con i quali - in attuazione della lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 - è stata impegnata la somma complessiva di 4.000.000,00 euro destinata al comune di Ragusa, quale contributo ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

CONSIDERATO che - nel corso dell'istruttoria delle istanze finalizzate alla concessione del prescritto "nulla-osta" al riaccredito sui c/c di Tesoreria nazionale delle somme disponibili sui sottoconti di T.U.R. istituiti a seguito dell'erogazione dei contributi sopra richiamati - è emerso

che i contributi medesimi riferiti agli anni 2011-2012 non erano stati rendiconti nei modi ed entro i termini di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTE le note prot. n. 5836 e n. 5838 del 14 gennaio 2021 (inviate tramite PEC ed acquisite ai PP.GG. n. 636 e n. 639 del 14 gennaio 2021 di questo Dipartimento) con le quali il Comune di Ragusa ha presentato istanza per la riassegnazione dei contributi sopra richiamati, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, documentando la spesa mediante presentazione dei rendiconti predisposti nelle forme del citato art. 158 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la nota prot. n. 7013 del 13 maggio 2021 con la quale il Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" ha rappresentato al competente Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica la possibilità, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, di riassegnare al Comune di Ragusa le somme di 4.628.832,78 euro e di 3.205.338,16 euro, rispettivamente, quali quota parte dei contributi erogati per gli anni 2011 e 2012 effettivamente utilizzate per interventi di risanamento del centro storico di Ragusa Ibla di cui all'art. 18 della L.r. n. 61/1981 e s.m.i. come risulta dai rendiconti presentati con le sopra richiamate note n. 5836/2021 e n. 5838/2021;

VISTA l'annotazione, posta in calce alla relazione prot. n. 7013 del 13/05/2021, con la quale l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica ha autorizzato, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, la riassegnazione delle somme di 4.628.832,78 euro e di 3.205.338,19 euro assegnate dalla Regione per gli anni 2011 e 2012 ed effettivamente utilizzate dall'Ente beneficiario in conformità alla L.r. n. 61/1981 e s.m.i.;

CONSIDERATO di dover procedere - per inosservanza del termine prescritto dall'art. 158 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della presentazione del relativo rendiconto - alla revoca dei contributi concessi al Comune di Ragusa per gli anni 2011 e 2012 destinati al risanamento del centro storico di Ragusa Ibla in attuazione, rispettivamente, della lett. d) del comma 4bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e della lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

CONSIDERATO che, ai sensi comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, è possibile procedere in favore del Comune di Ragusa alla riassegnazione delle somme di 4.628.832,78 euro e di 3.205.338,16 euro, rispettivamente, quali quota parte dei contributi erogati per gli anni 2011 e 2012 effettivamente utilizzate per interventi di risanamento del centro storico di Ragusa Ibla di cui all'art. 18 della L.r. n. 61/1981 e s.m.i. come risulta dai rendiconti presentati con le sopra richiamate note n. 5836/2021 e n. 5838/2021;

RITENUTO di dovere procedere, per inosservanza del termine prescritto dal comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs. 267/2000, alla revoca dei contributi di 4.750.000,00 euro e di 4.000.000,00 euro concessi ed erogati al Comune di Ragusa per interventi di risanamento del centro storico di Ragusa Ibla di cui alla L.r. n. 61/1981 e s.m.i.;

RITENUTO altresì, di dovere provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, alla riassegnazione al Comune di Ragusa delle somme di 4.628.832,78 euro e di 3.205.338,16 euro, rispettivamente, quali quota parte dei contributi erogati per gli anni 2011 e 2012 effettivamente utilizzate per interventi di risanamento del centro storico di Ragusa Ibla di cui all'art. 18 della L.r. n. 61/1981 e s.m.i. come risulta dai rendiconti presentati con le sopra richiamate note n. 5836/2021 e n. 5838/2021;

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i contributi di 4.750.000 euro e di 4.000.000,00 euro, concessi ed erogati al comune di Ragusa in attuazione, rispettivamente, della lett. d) del comma 4bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e della lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, sono revocati per inosservanza del termine prescritto dal medesimo art. 158 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2015, al Comune di Ragusa sono riassegnati, rispettivamente, per l'anno 2011 l'importo di € 4.628.832,78 e per l'anno 2012 l'importo € 3.205.338,19 quali somme effettivamente utilizzate per interventi di risanamento del centro storico di Ragusa Ibla di cui all'art. 18 della L.r. n. 61/1981 e s.m.i..
E' fatto obbligo al predetto Comune di fornire - nelle forme ed entro i termini previsti dall'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - la rendicontazione definitiva dei contributi in argomento, precisando gli estremi dei pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi sopra richiamati non inseriti nelle rendicontazioni presentate.

Art. 3

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line* (pagina riservata a "*Concessione e attribuzione di vantaggi economici*") che costituisce condizione legale del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 4

In ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana.


Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 07 GIU 2021

Il Funzionario Direttivo
Francesco Calderone

Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene



Dirigente Generale
Margherita Rizza

